

NEWSLETTER DEL 15.03.2021

LEGGE 26 FEBBRAIO 2021, N. 21 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 2020, N. 183 (C.D. DECRETO MILLEPROROGHE)

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021 la Legge 26 febbraio 2021, n. 21 di conversione del cosiddetto «Decreto Milleproroghe» (Decreto-Legge 31 dicembre 2020, n. 183).

Di seguito si elencano le novità più importanti per gli enti locali.

Art. 1, comma 9 – Differimento del termine per le assunzioni già autorizzate dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali

L'art. 1, comma 9, consente agli enti locali strutturalmente deficitari, in predissesto o in dissesto di poter concludere le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato, già programmate e autorizzate per l'anno 2020, entro il 30 giugno 2021. La disposizione opera in deroga all'art. 163 del Testo unico degli enti locali in quanto permette ai predetti enti il reclutamento del personale, anche se gli stessi si trovano in esercizio o gestione provvisoria, nelle more dell'approvazione del bilancio per il triennio 2021-2023. Viene inoltre stabilito che il differimento delle procedure concorsuali riguarda gli enti locali già autorizzati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (ai sensi dell'art. 243, commi 1 e 7, e dell'art. 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del Tuel) ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020. L'intervento normativo è posto in essere al fine di garantire la piena funzionalità di servizi essenziali altrimenti a rischio, per via delle carenze di personale, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di misura di carattere ordinamentale con cui si dispone il solo differimento di assunzioni di personale già programmate ed autorizzate. Infatti, gli enti locali in oggetto si sono trovati nell'impossibilità di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 in conseguenza delle misure adottate per contrastare la pandemia da Covid-19.

Art. 2, comma 3 – Proroga dei termini in materia di funzioni fondamentali dei comuni

Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, i termini di cui all'art. 14, comma 31-ter, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2021 (art. 18-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162). Il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni (popolazione inferiore ai 5.000 abitanti o inferiore a 3.000 abitanti qualora si tratti di comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) viene differito al prossimo 31 dicembre 2021.

Art. 2, comma 4-quater – Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni

Il comma 4-quater dell'art. 2 reca alcune modifiche in materia di elaborazione, mediante Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, dei tempi di pagamento delle amministrazioni pubbliche previsti dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 del 2028 (Legge di bilancio 2019). La norma modifica anche la disciplina di pubblicazione e aggiornamento, nel sito web istituzionale della

Presidenza del Consiglio dei ministri, dei dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture. Preliminarmente, si ricorda che il comma 861 della legge di bilancio 2019 specifica al primo periodo che i tempi di pagamento e ritardo stabiliti per le amministrazioni pubbliche e per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (art. 7, comma 1, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35). Ai sensi del secondo periodo, i tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno provveduto a pagare. La lettera a) del comma in esame deroga alla tassatività della elaborazione degli indicatori di ritardo mediante Piattaforma elettronica, stabilendo che, limitatamente al 2021, le amministrazioni pubbliche qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla Piattaforma elettronica, possono elaborare gli indicatori di ritardo annuale dei pagamenti, sulla base dei propri dati contabili, previa relativa verifica del competente organo di controllo di regolarità amministrativa. La lettera b) modifica il richiamato comma 862 precisando che non è possibile disporre impegni e pagamenti sull'accantonamento nel Fondo di garanzia debiti commerciali che, a fine esercizio, confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione. La lettera c), tenendo conto di quanto previsto dalla disposizione in esame, introduce una modifica al comma 868 della citata Legge 145, stabilendo che – fermo restando quanto stabilito dal comma 861 – le misure previste dai commi 862, lettera a), 864, lettera a), nonché dal comma 865, lettera a) in materia di quota di indennità di risultato, si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture. La lettera d), infine, modifica il comma 869 stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2021 (rispetto al previgente 2019) per le singole amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196) sono pubblicati e aggiornati nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri:

- con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;
- con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza (comma 869, lettera b).

Art. 3, comma 2 – Proroga dei termini in materia di razionalizzazione del patrimonio

Si estende a tutto l'anno 2021 l'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, che – nell'ambito di numerose misure introdotte per ridurre e razionalizzare gli spazi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per scopi istituzionali nonché per contenere la spesa per locazioni passive – ha disposto il «blocco» degli adeguamenti Istat relativi ai canoni dovuti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti inclusa la Consob, per l'utilizzo di immobili in locazione passiva, di proprietà pubblica o privata (art. 3, comma 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95).

Art. 3, comma 4 – Proroga del termine di adeguamento dei contratti in corso

Il comma 4 dell'art. 3 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine per l'adeguamento dei contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con gli affidatari dei servizi di riscossione delle

entrate locali, alle disposizioni concernenti la riforma della riscossione (art. 1, comma 789, Legge 27 dicembre 2019, n. 160).

Art. 3, comma 6 – Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società

Il comma 6 dell'art. 3 estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle S.p.a. e S.r.l. disposte dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021. Oltre a prorogare l'ambito temporale di applicazione della richiamata disciplina, l'art. 3, comma 6, reca alcune modifiche al comma 1 del citato art. 106, che posticipa il termine entro il quale l'assemblea ordinaria delle S.p.a. ed S.r.l. deve essere necessariamente convocata (da centoventi a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio). In particolare, in riferimento a tale formulazione, viene specificato che si tratta della convocazione relativa all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020. Si ricorda che l'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie.

Art. 3, comma 7 – Obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti

Il comma 7 dell'art. 3 prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 si intendono eccezionalmente assolti se i crediti formativi sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. Nel dettaglio, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, consistenti nell'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

Art. 5, comma 4 – Proroga del termine per i pagamenti in materia di edilizia scolastica

L'art. 5, comma 4, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento, da parte degli enti locali, dei lavori di edilizia scolastica. In particolare, la proroga riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, di lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali, di cui all'art. 18, commi da 8-ter a 8-sexies, del D.L. 69/2013 (Legge 98/2013). La proroga si è resa necessaria in quanto, essendo state più volte reinvestite le economie di gara, gli enti da ultimo beneficiari delle stesse, pur avendo completato i lavori, stanno ancora terminando le procedure di rendicontazione necessarie per ottenere i pagamenti.

Art. 7, comma 2 – Proroga dei termini in materia di eventi sismici

L'art. 7, comma 2, proroga ulteriormente dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il mantenimento delle contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per completare interventi di messa in sicurezza del patrimonio culturale. A tal fine, novella l'art. 11-bis, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 90.

Art. 12, comma 7 – Disposizioni in materia di pubblica illuminazione

L'art. 12, comma 7, interviene sulla disciplina delle scadenze degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea (art. 34, comma 22 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179), che stabilisce che gli affidamenti in essere alla data del 31 dicembre 2004 cessino alla loro naturale scadenza

o, in mancanza di scadenza prevista dal contratto, il 31 dicembre 2020, purché la società affidataria del servizio sia una società a partecipazione pubblica già quotata in borsa alla data del 1° ottobre 2003, ovvero una società posta sotto controllo della società quotata alla medesima data. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore.

Art. 13, comma 1 – Proroga termine in materia di liquidità delle imprese appaltatrici

L'art. 13, comma 1, proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile incrementare al 30 per cento la percentuale dell'anticipazione alle imprese appaltatrici (per fattispecie specificamente determinate dall'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34), prevista dall'art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Art. 13, comma 2, lett. a e b – Proroga delle semplificazioni per gli affidamenti di progettazioni e lavori di manutenzione

Le lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 13 estendono a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal c.d. Decreto sblocca cantieri (D.L. 18 aprile 2019, n. 32) per l'affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Nel dettaglio, la lettera a) interviene sulla disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma 4 dell'art. 1 del Decreto sblocca cantieri che dispone, per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Il secondo periodo del medesimo comma dispone che le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. La lettera b) proroga di un anno, vale a dire fino alla fine del 2021, la disposizione transitoria recata dal comma 6 dell'art. 1 del D.L. 32/2019, che prevede l'applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l'affidamento sulla base del progetto definitivo e l'esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Art. 13, comma 2, lett. c – Proroga deroghe subappalto e terna subappaltatori

L'articolo in oggetto estende fino al 31 dicembre 2021 (in deroga all'art. 105, comma 2, del Codice dei contratti), fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo art. 105, la previsione che il subappalto sia indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e che lo stesso non possa superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data del 31 dicembre 2021 viene estesa la deroga che elimina l'obbligo (contemplato dal testo previgente dell'art. 174, comma 2, terzo periodo, del Codice), posto in capo ai «grandi» operatori economici, di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori (art. 1, comma 18 del D.L. 18 aprile 2019, n. 32).

Art. 13, comma 8 – Disposizioni in materia di progettazione da parte degli enti locali

L'art. 13, comma 8 amplia di ulteriori tre mesi (per un totale di 6 mesi), i termini concessi per l'affidamento, da parte degli enti beneficiari, dei progetti finanziati con le risorse del Fondo per la progettazione degli enti locali (istituito dal comma 1079 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Art. 13, comma 13 – Proroga sospensione esecuzioni immobiliari

Il comma 13 proroga fino al 30 giugno 2021 la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze, previste dal contratto nonché di rilascio dell'immobile venduto, relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari, originariamente prevista fino al 1° settembre 2020 dall'art. 103, comma 6, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia), e prorogata fino al 31 dicembre 2020 per effetto dell'art. 17-bis, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34. La proroga della sospensione ha effetto solo per:

- i provvedimenti adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze (c.d. sfratto per morosità);
- i provvedimenti contenenti l'ingiunzione di rilasciare l'immobile venduto, adottati dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari.

Art. 18 – Proroga delle risorse volte a contrastare la povertà educativa

L'art. 18, aggiungendo un comma 3-bis all'art. 105 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, consente di utilizzare fino al 30 giugno 2021 le risorse del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai Comuni, per finanziare progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori. In proposito va ricordato che l'art. 105 ha incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo per le politiche della famiglia allo scopo di destinare una quota di risorse ai Comuni per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, da giugno a settembre 2020, nonché progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.